

Codice A1802B

D.D. 5 novembre 2021, n. 3227

AUT_2117684 R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. Autorizzazione a costruire ed esercire una "Cabina Primaria di trasformazione 132/15 kV, denominata "Cuneo Nord" da ubicare nel Comune di Cuneo, località Passatore (CN), ad istanza di E-distribuzione S.p.A.. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 - Forma semplificata e asincrona.



ATTO DD 3227/A1802B/2021

DEL 05/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: AUT_2117684 R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. Autorizzazione a costruire ed esercire una “Cabina Primaria di trasformazione 132/15 kV, denominata “Cuneo Nord” da ubicare nel Comune di Cuneo, località Passatore (CN), ad istanza di E-distribuzione S.p.A.. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e asincrona.

In data 16.03.2021, con note prot. n. 218687/8/9/90, ns. prot. n. 13455/57/58-60 del 17.03.2021 e successive integrazioni del 23.03.2021, ns. prot. n. 14556, la Società E-distribuzione S.p.A., con sede in Roma-Via Ombrone n. 2, in persona di un procuratore, ing. Luigi Zucca, legale rappresentate p.t., ha presentato domanda, ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 23/84, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, resi disponibili tramite link di collegamento, per la costruzione ed esercizio di una “Cabina Primaria di trasformazione 132/15 kV, denominata “Cuneo Nord” da ubicare nel Comune di Cuneo, località Passatore (CN)”.

L'impianto in esame risulta composto da una Cabina Primaria di trasformazione 132/15kV ed opere accessorie, da installare su un’area acquisita dalla Società richiedente con atto pubblico soggetto a condizione risolutiva, distinta nelle mappe catastali al Foglio 51, particella n. 314, situata a circa 300 m dal centro abitato. Si tratta, nello specifico, di un fabbricato tecnologico con impiego di strutture in cls prefabbricato, sia per gli elementi portanti, che per le strutture di tamponamento perimetrali da coibentare con isolante ad alta densità, dotato di due tralicci elettrici con altezza massima dal suolo pari a circa 19 m, non interferenti con i sistemi di comunicazione/ navigazione aerea civile e militare.

L’accesso alla Cabina avverrà da Via Del Bosco (S.P. 97) mediante passo carraio eseguito su rilevato, previa posa di una tubazione in calcestruzzo per consentire il normale deflusso delle acque irrigue. A tal fine la Società richiedente intende acquisire la servitù di passaggio carraio e pedonale dalla Provincia di Cuneo, proprietaria della particella 178, del Foglio 51 necessaria per la realizzazione dell’opera in oggetto e per il suo successivo esercizio e mantenimento.

L'alimentazione del nuovo impianto di distribuzione comporterà la connessione alla rete di Alta Tensione a 32.000 V "San Rocco-Busca", appartenente alla Rete di Trasmissione Nazionale di TERNA Spa.

Il nuovo impianto si rende necessario per il rafforzamento e potenziamento della rete, con l'immissione di potenza elettrica ed il miglioramento della qualità del servizio elettrico a beneficio dell'utenza attuale e futura del territorio riferibile ad un'ampia area della Provincia di Cuneo.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'impianto risulta, inoltre conforme, allo Strumento Urbanistico locale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per l'ammissibilità dell'istanza, veniva pubblicata, sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 aprile 2021, la comunicazione prot. n.15372 del 26.03.2021, di avvenuto deposito di copia degli elaborati e l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona. La conclusione positiva del procedimento veniva subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Per l'infrastruttura in oggetto la Società E-distribuzione Spa richiedeva la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, anche ai fini di una eventuale espropriazione e asservimento dei beni occorrenti, risultando il contratto di compravendita sottoposto a condizione risolutiva. Inoltre, la Società richiedente intendeva acquisire la servitù di passaggio carraio e pedonale dalla Provincia di Cuneo, proprietaria della particella 178, necessaria per la realizzazione dell'opera in oggetto e per il suo successivo esercizio e mantenimento. Pertanto, veniva disposta la comunicazione ai proprietari delle particelle catastali coinvolte, dell'avviso dell'avvio del presente procedimento, con raccomandata A/R e nel rispetto degli artt. 16 c. 4 e 52-quater del D.P.R. 327/2001, ai fini del loro eventuale intervento.

La conclusione del procedimento veniva, infine, stabilita entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso.

Si riportano i contributi e pareri, anche a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti, ricevuti dai seguenti Enti:

- Nulla osta di Aeronautica Militare prot. n. 9463 del 04.05.2021, con cui si riferisce che: *"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.*

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si precisa quanto segue:

a. si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;

- elettrodotti, a partire da 60 Kv;

- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it);

b. si rimarca infine, l'opportunità di interessare in proposito, qualora non già provvedutovi, anche l'E.N.A.C. e l'E.N.A.V. per gli aspetti di relativa competenza.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare”.

*- Parere di tutela archeologica preventiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino del Ministero della Cultura, reso con nota prot. n. 15372 del 26.03.2021 con cui “... Premesso che l'area interessata dal progetto, allo stato attuale, non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; premesso inoltre che i lavori pubblici o di pubblica utilità che prevedano interventi di scavo sono soggetti alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPJA) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in attuazione dell'art. 28 comma 4 del sopra citato D.Lgs. 42/2004; visto l'art. 116, comma 1 lett. a del D.Lgs. 50/2016; visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; esaminati gli elaborati progettuali trasmessi e preso atto che, come espressamente riportato nella tav. 10 Opere in progetto. Scavi e riporti, la realizzazione della nuova cabina elettrica comporta per lo più nuovi riporti di terreno, mentre le operazioni di scavo saranno limitate a brevi tratti a ridosso della strada pubblica (via del Bosco/S.P. 197) nonché agli scavi necessari per la posa dei plinti di fondazione della recinzione e dei fabbricati e per le condutture di raccolta delle acque superficiali (come descritto nella tav. 9 Rete di raccolta acque); considerato dunque che gli scavi previsti sono di estensione e profondità molto modesta; valutato inoltre che – sulla base delle informazioni attualmente a disposizione di questa Soprintendenza, pur in assenza della relazione archeologica preliminare prevista dall'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nell'ambito della procedura di VPJA – l'ambito territoriale interessato dal progetto abbia un basso potenziale archeologico; questa Soprintendenza, per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti archeologici, allo stato attuale delle conoscenze, esprime **parere favorevole** al progetto ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Si coglie l'occasione per rammentare al Richiedente gli obblighi stabiliti dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) che, in caso di ritrovamento fortuito di elementi di interesse archeologico (anche dubbi), prescrive di farne denuncia entro ventiquattro ore alla Soprintendenza scrivente e di provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, sospendendo immediatamente le operazioni di scavo, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. Conseguentemente, questa Soprintendenza potrà dettare opportune prescrizioni di tutela, vincolanti per la continuazione dei lavori. Si evidenzia infatti che qualsiasi elemento di interesse archeologico presenti nel sottosuolo, anche in assenza di un espresso provvedimento di tutela è da considerarsi di proprietà demaniale e sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 10 e 91 del D.Lgs. 42/2004. Il presente atto potrà subire variazioni o annullamento qualora la documentazione presentata risulti imprecisa, oppure qualora si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. In particolare, qualora in fase esecutiva si dovessero rendere necessari interventi di scavo di maggiore estensione e/o profondità di quelli descritti negli elaborati progettuali, il Richiedente dovrà concordare con questo Ufficio opportune misure di tutela archeologica preventiva”.*

*-Nota favorevole del Comando Militare Esercito Piemonte, prot. n. 13216 del 01.07.2021, con cui: “1. In esito a quanto rappresentato con l'istanza a riferimento, si esprime **NULLA CONTRO**, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.*

2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla “Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea” .
3. Il Comando 34° Gruppo Squadroni Aviazione Esercito “TORO” ed il Comando Brigata Alpina Taurinense non hanno rappresentato alcun elemento ostativo per quanto in oggetto, come richiesto con lettera a seguito”.

- Comune di Cuneo: a seguito di chiarimenti ed integrazioni forniti da E-distribuzione S.p.A., a riscontro della nota prot. n. 28526 del 13.04.2021, il Comune di Cuneo trasmetteva la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24 maggio 2021, di cui si riporta il seguente stralcio: “*DELIBERA: 1) di esprimere parere favorevole in ordine alla localizzazione dell’opera finalizzata alla realizzazione di una cabina primaria di trasformazione 132/15 kV, denominata “Cuneo Nord” da ubicare in questo Comune in località Passatore, secondo gli elaborati di progetto depositati agli atti d’ufficio, a condizione che ai fini di un migliore inserimento paesaggistico ambientale dell’opera, siano rispettate le seguenti indicazioni: a) sia garantita la manutenzione della siepe di mitigazione, al fine di scongiurare il suo deperimento e garantendo così nel tempo la sua funzione di migliore integrazione paesaggistica della struttura; b) sia prevista una adeguata tinteggiatura dei pannelli di tamponamento del fabbricato tecnologico, adottando una cromia nella gamma delle calci o terre naturali, in luogo della tinteggiatura arancione proposta; c) sia valutata una modifica progettuale con riduzione dell’altezza, fuori terra, del fabbricato tecnologico, rispetto al colmo ed alla linea di gronda, anche con la previsione di un parziale interrimento di esso; d) sia valutata l’eliminazione dei tralicci in progetto, prevedendo, in alternativa, la posa di cavi interrati; e) siano fornite garanzie ed indicazioni circa lo smantellamento del sito qualora in futuro l’impianto non sia più in funzione; f) siano valutate le tipologie delle tinteggiature di: serramenti, cancello, ringhiere, individuandole preferibilmente nella gamma della cromia antracite; 2) di dare atto che sono fatte salve le ulteriori determinazioni sotto il profilo edilizio, che saranno comunicate alla Regione entro il termine fissato nell’ambito della Conferenza dei Servizi citata in premessa e gli eventuali diritti di terzi esistenti e/o scaturenti dal progetto in argomento; 3) di richiedere al proponente, tramite la Regione Piemonte, nel contesto della Conferenze dei Servizi in oggetto, che a conclusione del procedimento siano prodotti gli elaborati finali dell’opera per poter procedere, da parte di questo Comune, al recepimento della nuova destinazione urbanistica nell’ambito del P.R.G.C.; 4) di dare atto che in relazione a quanto previsto dall’art. 6 comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’opera in oggetto risulta esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica..” .*

Detta Deliberazione veniva trasmessa con nota prot. n. 46839 del 18.06.2021, con cui il Comune di Cuneo, sotto il profilo edilizio, formulava le seguenti prescrizioni: “*Sotto il profilo edilizio si formulano le seguenti osservazioni, ritenendo di richiedere al proponente la relativa documentazione prima dell’inizio dei lavori dell’infrastruttura: 1 - E’ prevista la posa di fossa imhoff nella fascia di rispetto stradale: ai sensi dell’art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i. risulta opportuno prevedere la posa, con tutte le opere annesse, esternamente a tale fascia. Occorrerà comunque acquisire nulla osta da parte del Settore Ambiente di questo Comune; 2 – Documentazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. n. 120/2017 relativamente agli scavi ed ai movimenti terra; 3 – Produrre “modello 8” relativo alla fattibilità strutturale e relativa denuncia strutturale, per il fabbricato, strutture in progetto e gli elementi in cemento armato; 4 – Autorizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale per la realizzazione del nuovo accesso carraio; 5 – Documentazione tecnica in merito alla protezione dei fabbricati dalle scariche atmosferiche, ovvero dichiarazione di non necessità; 6 – Copia richiesta all’Azienda Cuneese Depurazione Acque, dell’allacciamento alla rete dell’acquedotto; 7 – E’ stata rilevata una incoerenza tra l’elaborato “Tav. 2” e l’elaborato “Tav. 5” in merito alla distribuzione degli elementi accessori nel cortile di immediata pertinenza del fabbricato; occorre rendere coerenti tali elaborati, prevedendo, comunque, di non realizzare costruzioni nella fascia di rispetto stradale; 8 – Occorre rispettare la distanza di 5 ml dal corso d’acqua (bealera), retrostante al nuovo complesso:*

risulta opportuno allegare apposita planimetria in scala 1:500 con indicazione delle distanze tra il corso d'acqua e la recinzione in progetto; 9 – Titolo di proprietà dell'area oggetto dei lavori, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà”.

A tali valutazioni e prescrizioni seguivano osservazioni e chiarimenti della Società richiedente riscontrati dal Comune con nota prot. n. 71120 del 01.10.2021 come riportato di seguito: “...si supera quanto richiesto dal Comune, con particolare riferimento ai seguenti documenti: “1) È prevista la posa di fossa imhoff nella fascia di rispetto stradale: ai sensi dell'art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i. risulta opportuno prevedere la posa, con tutte le opere annesse, esternamente a tale fascia. Occorrerà comunque acquisire nulla osta da parte del Settore Ambiente di questo Comune; viste le osservazioni pervenute si rileva che tale adempimento è di competenza dell'Ente Provincia di Cuneo; 2) Autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale per la realizzazione del nuovo accesso carraio; si prende atto di quanto dichiarato con nota prot. n. 67127/202 in data 16/09/2021. Tuttavia si confermano i seguenti rilievi, ritenendo di richiedere al proponente la relativa documentazione prima dell'inizio dei lavori dell'infrastruttura: •Documentazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e D.P.R. n. 120/2017 relativamente agli scavi ed ai movimenti terra, in quanto non risulta pervenuta presso lo scrivente Ufficio la relazione geologica a firma del Dott. Stefano Tuberga; •Produrre “modello 8” relativo alla fattibilità strutturale e relativa denuncia strutturale, per il fabbricato, strutture in progetto e gli elementi in cemento armato, in quanto non risulta pervenuta presso lo scrivente Ufficio; •Documentazione tecnica in merito alla protezione dei fabbricati dalle scariche atmosferiche, ovvero dichiarazione di non necessità (già richiesto con Ns. nota prot. n. 46839/2021 del 18/06/2021); •Copia richiesta all'Azienda Cuneese Depurazione Acque, dell'allacciamento alla rete dell'acquedotto (già richiesto con Ns. nota prot. n. 46839/2021 del 18/06/2021); •Tav. 2 rettificata, in quanto non risulta pervenuta presso lo scrivente Ufficio; •Titolo di proprietà dell'area oggetto dei lavori, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà...”.

-Infine, a seguito del ricevimento delle integrazioni richieste alla Società istante, il Ministero dello Sviluppo Economico- Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, ritenuto non necessario il rilascio del Nulla Osta ex D.Lgs. n. 259/03, precedentemente richiesto, con nota prot. n. 165490 del 02.11.2021 “...precisa che presso questo ufficio è stata depositata da parte di E-Distribuzione spa, l'Attestazione di Conformità, ai sensi dell'art. 95 comma 2 bis – Decreto Legislativo n. 259/03, (n.pratica ATT 2021/300) in data 13/10/2021 n. prot. 155227, pertanto tale tipologia di condutture di energia elettrica non necessita del preventivo Nulla Osta ai sensi del D.Lgs. 259/03 di competenza di questo Ufficio.”.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- D.P.R. n. 616/1977;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 23/1984;
- l.r. n. 7/2005 e s.m.i.;
- l'art. 17 della l.r. 23/2008;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2, 14-bis e 14-ter L. 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza di E-distribuzione S.p.A., per la costruzione e l'esercizio di una "Cabina Primaria di trasformazione 132/15 kV, denominata "Cuneo Nord" da ubicare nel Comune di Cuneo, località Passatore (CN).".

2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria.

3. Di autorizzare la Società richiedente E-distribuzione S.p.A., viste le motivazioni indicate in premessa, alla costruzione e all'esercizio della Cabina Primaria, come sopra descritta.

4. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

5. La presente autorizzazione ha, altresì, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della Cabina elettrica in oggetto.

6. La presente autorizzazione costituisce, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., inoltre, vincolo preordinato all'esproprio/asservimento delle porzioni di terreno coinvolte nella realizzazione dell'opera. Pertanto: riscontrata la sussistenza di un contratto di compravendita, sottoposto a condizione risolutiva, con il privato proprietario del terreno dove insisterà la Cabina Primaria; rilevato che tale area necessita di una servitù di passaggio carraio e pedonale, previa acquisizione da parte della Società istante del diritto di passaggio sulla particella di proprietà della Provincia di Cuneo, per il transito dei mezzi di lavoro; in caso di mancato accordo, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà presentare al Settore Regionale competente, prima dell'esecuzione del decreto espropriativo/servitù, entro due anni dalla data della presente determinazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotte a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

7. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti

di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

8. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali indicate in premessa, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione.

9. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.

11. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

12. La Società E-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

14. La Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società E-distribuzione S.p.A..

16. Il Settore Tecnico regionale-area metropolitana di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

17. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata, della data di adozione del presente provvedimento a tutti gli intestatari nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe